

TRIBUNALE DI AVELLINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA ex art. 700 c.p.c.

A patrocinio della docente **FUSCO Emanuela**, nata ad Avellino il 28/03/1983, residente in Montella alla Via Santa Lucia n. 86 (C.F. FSCMNL83C68A509J), rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Vecchia del Foro di Avellino (C.F. VCCSVT66R20A566A – PEC salvatore.vecchia@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montella alla Via Don Minzoni n. 90;

- RICORRENTE -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM)**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588) ed elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli in Via Armando Diaz 11 – PEC napoli@mailcert.avvocaturastato.it;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO (USPAV)**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Avellino, Via Marotta n. 14 (C.F. 80014950640) ed elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli in Via Armando Diaz 11 – PEC napoli@mailcert.avvocaturastato.it;

- RESISTENTI -

NONCHE'



tutti gli aspiranti docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Avellino, per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e EEEE (Scuola Primaria), da evocare in giudizio collettivamente mediante notifica per pubblici proclami.

- CONTROINTERESSATI -

OGGETTO

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: Pubblico Impiego; Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS); Esclusione; Titolo di Accesso; Ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

FATTO

Con il presente ricorso, la docente Emanuela Fusco, odierna ricorrente, intende agire in via d'urgenza per ottenere la tutela del proprio diritto all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito, "GPS") per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e EEEE (Scuola Primaria) della provincia di Avellino, a seguito dell'illegittima esclusione disposta dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino (di seguito, "USPAV").

La vicenda trae origine dai seguenti accadimenti.

1. In data 04 giugno 2024, la ricorrente presentava, tramite il portale ministeriale, istanza di inserimento nelle GPS della provincia di Avellino per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso AAAA e EEEE, dichiarando, quale titolo di accesso, il possesso del "Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo pedagogico - sociale ex CM. 01/02/1991 n. 27



(conseguito entro l'a.s. 2001/02)", ottenuto in data 15.07.2002 presso il Liceo Scientifico "R. D'Aquino" di Montella, unitamente ad altri titoli culturali e di servizio (**Docc. [1-2](#)**).

2. In data 02 settembre 2025, l'USPAV pubblicava le graduatorie provinciali. La ricorrente, pur essendo stata inserita, riscontrava l'attribuzione di un punteggio palesemente erroneo e inferiore a quello spettante: per la classe AAAA le venivano attribuiti 46 punti anziché 63,50, e per la classe EEEE 28 punti anziché 57,50 (Docc. [3-4](#))

3. Avverso tale erronea valutazione, la Docente Fusco produceva tempestivo reclamo, chiedendo la rettifica del punteggio sia per la graduatoria dell'infanzia ([doc. 5](#)) che della primaria ([doc. 6](#)), allegando la documentazione comprovante il proprio diritto (**docc. [7-8](#) – [9-10](#) – [11-12](#)**).

4. Sorprendentemente, in luogo di procedere alla correzione richiesta, l'USPAV, con nota prot. n. 9222 del 12 settembre 2025, comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie medesime (**Doc. [13](#)**). La motivazione addotta risiedeva in una presunta inidoneità del titolo di accesso, in quanto *"il diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nel 2002, presso il liceo scientifico R. D'Aquino che –in disparte la circostanza, già di per sé dirimente che detta scuola non è ad indirizzo pedagogico-, non costituisce titolo di accesso per l'insegnamento né alla scuola dell'infanzia né alla primaria"*.

5. Tramite il proprio difensore, con PEC del 16 settembre 2025, la ricorrente riscontrava la comunicazione dell'USPAV, contestandone radicalmente il contenuto e chiarendo la natura del proprio titolo di studio (**Doc. [14](#)**) e inviando titolo in copia autentica ([doc. 14 bis](#)). Si evidenziava, infatti, che il diploma conseguito è un **"DIPLOMA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 'BROCCA'"**, ottenuto nell'ambito della sperimentazione ministeriale che



consentiva a istituti di diversa natura (inclusi i licei scientifici) di attivare percorsi a indirizzo pedagogico. Si sottolineava come la validità del titolo non dipendesse dalla denominazione dell'istituto, bensì dalla natura del percorso di studi e dalle materie in esso comprese, pienamente conformi a quelle di un percorso magistrale abilitante.

6. Nonostante le puntuali precisazioni, l'USPAV, con successiva nota prot. n. 9547 del 23 settembre 2025, rigettava le argomentazioni difensive e preannunciava l'imminente adozione del decreto di esclusione, fondando il proprio convincimento su un'erronea interpretazione della normativa e, in particolare, della Circolare n. 374/2017, che esclude le sole sperimentazioni "Brocca" di Liceo Linguistico ([Doc. 15](#)).

7. Infine, con decreto dirigenziale successivo, l'Amministrazione dava seguito a quanto preannunciato, disponendo l'esclusione della docente Fusco dalle GPS per le classi di concorso AAAA e EEEE per l'intero biennio di vigenza ([Doc. 16](#)).

Tale provvedimento, palesemente illegittimo e basato su un macroscopico errore di valutazione, pregiudica in modo grave e irreparabile i diritti della ricorrente, la quale si vede privata della possibilità di ottenere incarichi di supplenza per i quali possiede tutti i requisiti di legge, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti a causa del tardivo inserimento in graduatoria.

Sulla base di tali circostanze in fatto, la ricorrente si è determinata a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di poter tutelare i propri interessi da conseguenze pregiudizievoli irreparabili per le seguenti ragioni in

DIRITTO





1. CIRCA LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE

DEL LAVORO.

In via preliminare, si afferma la piena sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. La domanda odierna ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento e alla corretta collocazione nelle graduatorie provinciali per le supplenze, quali strumenti finalizzati alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato. Non si controverte, infatti, sulla legittimità degli atti amministrativi generali di indizione della procedura (di competenza del G.A.), bensì sulla legittimità di un atto di gestione della graduatoria – il decreto di esclusione – che incide direttamente sul diritto all'accesso al lavoro. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le controversie attinenti alla fase di gestione delle graduatorie, successive alla loro approvazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (cfr. art. 63, D.Lgs. 165/2001). La pretesa della ricorrente attiene al riconoscimento di un diritto che discende direttamente dalla legge e dalla normativa regolamentare, e non alla contestazione di un potere discrezionale dell'amministrazione.

2) SUL FUMUS BONI IURIS.

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris", ossia della ragionevole verosimiglianza del diritto vantato dall'odierna parte ricorrente, risulti già da quanto esposto in fatto, si ritiene comunque opportuno precisare quanto segue.

1.1) CIRCA LA PALESE ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER VALIDITÀ DEL TITOLO DI ACCESSO.



V

L'Amministrazione resistente ha escluso la ricorrente sulla base di un presupposto errato in fatto e in diritto: la presunta inidoneità del suo diploma in quanto conseguito presso un "Liceo Scientifico". **Tale valutazione è viziata da un formalismo inaccettabile e da un grave errore rispetto alla normativa sulle sperimentazioni didattiche.**

Come ampiamente documentato ([Doc. 12](#)), il titolo posseduto dalla docente Fusco è un **"Diploma Socio-Psico-Pedagogico 'Brocca'"**, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 con previsione di tutte le materie invocate proprio dall'uspav con la propria nota per il riconoscimento del titolo abilitante. La "Sperimentazione Brocca" ha consentito a istituti di varia natura di attivare indirizzi sperimentali. Ciò che qualifica il titolo non è la denominazione dell'istituto erogatore, ma la natura del piano di studi seguito e del diploma finale ottenuto. La prova definitiva della natura abilitante del diploma risiede nel curriculum degli studi, il quale, come dettagliato nella nota di riscontro inviata all'Amministrazione ([Doc. 15](#)), include tutte le materie caratterizzanti un percorso magistrale abilitante. Nello specifico, il piano di studi della ricorrente ha compreso i seguenti insegnamenti:

- Psicologia (2 anni, 132 ore) • Pedagogia (3 anni, 297 ore) • Sociologia (2 anni, 132 ore)
- Legislazione Sociale (1 anno, 99 ore) • Elementi di Psico Sociologia e Statistica (2 anni, 264 ore) • Sociologia e Metodologia della Ricerca Soc.-Psico-Ped. (1 anno, 66 ore).

La presenza di tali discipline nel percorso formativo della ricorrente dimostra, senza ombra di dubbio, la piena equipollenza del suo titolo al diploma magistrale abilitante.

La tesi dell'Amministrazione è smentita, in modo incontrovertibile, dallo stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito. La pagina ufficiale del MIM dedicata ai "Titoli di accesso" ([Doc. 17](#)) indica espressamente, tra i titoli abilitanti per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria:



“Diploma Magistrale o **Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico** o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico **conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002** (titolo abilitante all'insegnamento).”

Il titolo della Docente Fusco corrisponde perfettamente a tale dicitura. L'operato dell'USPAV si pone, dunque, in aperto e insanabile contrasto con le indicazioni fornite dall'organo gerarchicamente sovraordinato, manifestando un'azione amministrativa contraddittoria e illegittima.

Inoltre, l'argomentazione dell'USPAV, che richiama la Circolare n. 374/2017 per escludere le sperimentazioni “Brocca” ([Doc. 15](#)), è palesemente pretestuosa. Tale circolare esclude unicamente le sperimentazioni di “Liceo linguistico”, e lo fa proprio perché **“il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie”**. A contrario, ciò conferma che le sperimentazioni, come quella socio-psico-pedagogica seguita dalla ricorrente, che prevedono tali materie, sono pienamente valide ai fini abilitanti.

L'illegittimità dell'agire amministrativo è resa ancor più evidente dal comportamento contraddittorio dell'USPAV, **che in un primo momento ha inserito la ricorrente in graduatoria** (riconoscendo, implicitamente, la validità del titolo), **per poi avviare un procedimento di esclusione solo a seguito del reclamo per l'errato punteggio**. Tale condotta viola i principi di buona fede, correttezza e buona amministrazione che devono governare l'azione della P.A..

Occorre anche sottolineare che non sussistono altri strumenti cautelari che consentono di ottenere la tutela che viene richiesta con il presente ricorso. Diviene così essenziale per la odierna parte ricorrente agire per la concessione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.





2.2. CIRCA LA MANCATA CONTESTAZIONE DEL PUNTEGGIO E SUL DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CORRETTO

È fondamentale evidenziare un aspetto dirimente della vicenda, che qualifica ulteriormente il fumus boni iuris e la necessità di una tutela piena ed immediata. L'intero procedimento di esclusione è stato avviato dall'USPAV solo ed esclusivamente in conseguenza del reclamo presentato dalla docente Fusco avverso l'errata attribuzione del punteggio.

Tuttavia, in nessuno degli atti successivi – dalla comunicazione di avvio del procedimento, alla nota di preavviso di rigetto, fino al decreto finale di esclusione – l'Amministrazione ha mai speso una singola parola per contestare nel merito le richieste di rettifica del punteggio avanzate dalla ricorrente. L'USPAV ha incentrato la propria azione unicamente sulla (erronea) valutazione di inidoneità del titolo di accesso, ignorando completamente la questione originaria del contendere, ovvero la palese sottostima dei punteggi relativi ai titoli di servizio e culturali.

Tale comportamento processuale e procedimentale integra una palese violazione del principio di non contestazione e di buona fede. L'Amministrazione, di fronte a specifiche e documentate doglianze sul punteggio, ha scelto di non rispondere nel merito, ma di deviare l'attenzione su un vizio – quello del titolo – rivelatosi peraltro infondato. Il silenzio serbato sul calcolo del punteggio, a fronte di una difesa interamente concentrata su un altro aspetto, non può che essere interpretato come acquiescenza o, quantomeno, come mancata contestazione delle deduzioni della ricorrente.

Ne consegue che, una volta accertata l'illegittimità dell'esclusione, il reinserimento della docente nelle GPS non potrà che avvenire con l'attribuzione del punteggio corretto e mai contestato, ossia 63,50 punti per la classe di concorso AAAA e 57,50 punti per la classe di



V

M
O
N
T
E
L
L
AV
i
aD
o
nM
i
n
z
o
n
i9
0

concorso EEEE. Ordinare un mero reinserimento con il punteggio decurtato costituirebbe una tutela parziale e inefficace, costringendo la ricorrente ad un nuovo contenzioso per un diritto già pienamente dimostrato e, nella sostanza, mai negato dall'Amministrazione. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in assenza di una procedura di rettifica espressamente disciplinata, il Ministero, nell'ottica del principio di buon andamento, correttezza ed imparzialità, avrebbe dovuto effettuare il corretto calcolo del punteggio in base ai titoli dichiarati e posseduti.

Occorre anche sottolineare che non sussistono altri strumenti cautelari che consentono di ottenere la tutela che viene richiesta con il presente ricorso. Diviene così essenziale per la odierna parte ricorrente agire per la concessione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.

3. CIRCA IL PERICULUM IN MORA

Quanto all'esistenza del requisito in esame, si rileva come sussista nel caso di specie il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile che minaccia il diritto dell'odierna parte ricorrente. L'illegittima esclusione dalle GPS impedisce alla Docente Fusco di essere destinataria di proposte di assunzione a tempo determinato per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, con conseguenze pregiudizievoli su un duplice piano:

a) **Danno patrimoniale:** la ricorrente subisce una perdita economica diretta, data dalla mancata percezione delle retribuzioni derivanti dai contratti di supplenza che avrebbe potuto ottenere. Tale danno è difficilmente ristorabile per equivalente in un momento successivo, poiché le opportunità lavorative perse sono, per loro natura, infungibili.

b) **Danno professionale e da perdita di chance:** la mancata prestazione di servizio impedisce alla ricorrente di maturare il punteggio relativo, fondamentale per migliorare la



propria posizione nelle future graduatorie. Ciò configura una lesione della sua professionalità e una perdita di chance di future opportunità lavorative, creando un danno che si proietta nel tempo e che difficilmente può essere quantificato e risarcito ex post. Tale danno, che aumenta con il trascorrere di ogni giorno, fonda l'espressa riserva di agire in separata sede per ottenerne il pieno ristoro.

L'urgenza è massima, in quanto le procedure di convocazione e assegnazione degli incarichi da GPS sono in pieno svolgimento. Ogni giorno di ritardo nell'adozione del provvedimento richiesto si traduce in una concreta e irreversibile perdita di opportunità lavorative per la ricorrente.

4. CIRCA LA NECESSITÀ DI NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente giudizio ha ad oggetto la posizione della ricorrente all'interno di una graduatoria. L'eventuale accoglimento della domanda, con il conseguente reinserimento della Docente Fusco, è suscettibile di modificare la posizione di altri aspiranti, i quali rivestono pertanto la qualità di controinteressati. Tuttavia, il numero elevato di docenti inseriti nelle GPS per le classi di concorso AAAA e EEEE della provincia di Avellino rende estremamente difficile, se non impossibile, la notifica individuale del ricorso a ciascuno di essi.

Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e in considerazione della natura del procedimento, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto ai controinteressati per pubblici proclami, disponendo che la stessa avvenga mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino, modalità idonea a garantire la più ampia conoscibilità dell'atto tra i soggetti interessati.



Tutto ciò premesso, la ricorrente Docente **Emanuela Fusco**, rappresentata e difesa come in epigrafe,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

IN VIA PRINCIPALE E D'URGENZA

con decreto inaudita altera parte, stante l'imminente pregiudizio grave e irreparabile, assunte, ove occorra, sommarie informazioni:

- **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino l'immediato reinserimento della ricorrente Docente Emanuela Fusco nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Avellino per le classi di concorso AAAA e EEEE, con il punteggio corretto che le spetta, e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;

- **FISSARE** l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, autorizzando, stante l'urgenza, la notifica a mezzo PEC e, per i controinteressati, per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'USPAV;

IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte

- **FISSARE** la comparizione delle parti in contraddittorio e, all'esito,

- **PROVVEDERE** con ordinanza come richiesto in via principale;



- **CONDANNARE** parte convenuta al pagamento del compenso per l'attività professionale spettante per il patrocinio legale svolto in sede stragiudiziale (attivazione procedura di mediazione) e in sede giudiziaria determinato secondo i parametri medi previsti dal DM 55/14 come aggiornato con il DM 147/22 con la maggiorazione: di cui all'art. 4 comma 1 bis in quanto atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.

Il tutto con attribuzione al procuratore antistatario e con la maggiorazione per:

- 1) - rimborso delle spese documentate;
- 2) - rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%,
- 3) - CPA e IVA secondo le aliquote previste per legge e, relativamente all'IVA, solo se effettivamente prevista secondo il regime fiscale

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'illegittima esclusione e dal conseguente tardivo inserimento nelle graduatorie.

Ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, trattandosi di materia di lavoro pubblico, il contributo unificato è pari a euro 259,00.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria all'indirizzo PEC salvatore.vecchia@pec.it.

Si depositano i documenti richiamati con collegamento ipertestuale.

Avellino, li 04.10.2025

Avv. Salvatore Vecchia

